Copia

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 07/07/2011

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE CONTESSA DI CASTIGLIONE.

L'anno **duemilaundici** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **tredici** e minuti **venti** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
3. ARIONE Luca	ASSESSORE	Sì
4. ARIONE Bruno	ASSESSORE	Sì
5. SOAVE Franco	ASSESSORE	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sul territorio comunale è presente l'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione che svolge attività socioculturali e di incentivazione del turismo con competenza e professionalità, sostituendosi in gran parte al Comune nella diffusione della conoscenza e dell'apprezzamento generale del territorio castiglionese e delle Langhe, nella valorizzazione dei prodotti tipici e nella promozione della cultura;

VISTA la richiesta di contributo comunale della prenominata Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione per l'organizzazione dei prossimi eventi previsti nella programmazione del corrente anno, assunta al Prot. 1594 del 29 giugno 2011;

ATTESO che, conclusa la Festa patronale di San Luigi a fine giugno, il calendario degli eventi contempla lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- rassegna musicale estiva "Un palco tra le vigne" caratterizzata da momenti di teatro e di musica di vario genere volta al miglioramento dell'offerta culturale nel territorio delle Langhe e alla creazione della cosiddetta filiera culturale, coniugando l'eccellenza del prodotto artistico con i beni culturali, i prodotti enogastronomici, le attività recettive e di ristorazione;
- la festa patronale nella borgata San Martino;
- la manifestazione "Virginia Day", in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, per celebrare la Contessa di Castiglione quale personaggio storico di Castiglione Tinella;
- la Festa patronale della Frazione Balbi caratterizzata da momenti fieristici, culturali, enogastronomici e di intrattenimento;
- la festa patronale nella borgata San Carlo;
- la manifestazione "Un brindisi a corte" alla chiusura della mostra fotografica "La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l'unità d'Italia";
- iniziative solidaristiche o di valorizzazione della realtà produttiva e commerciale locale in occasione delle festività natalizie, in sinergia con altre Associazioni e con gli esercizi commerciali presenti sul territorio castiglionese;

RILEVATO che le iniziative programmate dall'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione consentono la promozione turistica del territorio, nonché la valorizzazione della cultura e delle tradizioni storiche del luogo e rappresentano uno strumento ed un'occasione di socializzazione per coloro che vi partecipano nonché di scambio ed arricchimento culturale;

CONSIDERATO che:

- il Comune è un ente a fini generali che ha fra le sue funzioni quelle che riguardano i settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, comprendenti la promozione della cultura, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

- ai sensi dell'art.118 della Costituzione italiana, il Comune, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta, può favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

RICHIAMATO l'art.6, comma 9, del D.L.n.78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010 secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

RILEVATO che sulll'argomento si sono espresse le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nei termini seguenti:

- la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con parere n.1075/2010/PAR del 20.12.2010, depositato in Segreteria il 23.12.2010, sostiene che *"Il termine sponsorizzazioni si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la*

collettività locale di riferimento" e afferma che l'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse è lo svolgimento da parte di un privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Sostiene che la Corte che questo profilo teologico deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento;

- la Sezione regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n.7/2011 del 14.01.2011, depositata il 15.02.2011, sostiene che siano ammissibili le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, con la necessità di evidenziare, nella motivazione del provvedimento, i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio;
- la Sezione regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n.11/2011 del 21.02.2011, depositata in pari data, sostiene che deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente; rileva che sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale;
- la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 46/2011/SRCPIE/PAR del 13.04.2011, depositata il 15.04.2011, aderendo ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi. Il divieto di sponsorizzazioni deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse le contribuzioni ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti istituzionali del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

RIBADITO che l'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione opera fattivamente in campo turistico e socio culturale e che, per le loro caratteristiche, le iniziative promosse ed organizzate dalla stessa sono senz'altro idonee a valorizzare e propagandare le risorse turistiche locali, ad offrire qualificati momenti aggregativi di socializzazione per attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la vita di relazione dei residenti e a sostenere le tradizioni locali quale importante patrimonio storico dell'umanità; le stesse sono quindi rivolte a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrativa, ossia le finalità istituzionali del Comune, sussistendo, in base all'orientamento prevalente delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti sopra esteso, i presupposti e le ragioni di utilità pubblica per sostenere finanziariamente l'Associazione quale soggetto terzo che svolge attività rientranti nelle competenze del Comune a beneficio dello sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio castiglionese;

RITENUTO, quindi, viste le disponibilità del bilancio comunale, di intervenire finanziariamente a favore dell'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione con un contributo di Euro 2.000,00 a sostegno delle iniziative promosse ed organizzate dalla medesima;

CONSIDERATO che l'Associazione presenta i requisiti per accedere a contributi comunali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE, per i motivi indicati in premessa, un contributo di Euro 2.000,00 all'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione, corrente in Castiglione Tinella, Via Circonvallazione n.7, quale sostegno finanziario ai festeggiamenti e alle manifestazioni promozionali delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche locali programmate ed organizzate dalla medesima nel corrente anno.

DI DARE ATTO che:

- gli eventi promossi ed organizzati dalla prenominata Associazione sono espressione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

- gli eventi sono potenzialmente idonei ad aumentare la presenza turistica nel paese, oltre a rappresentare uno strumento di aggregazione ed un'occasione di festa per tutti coloro che risiedono nel paese, consentendo di realizzare la promozione turistica del territorio comunale, nonché la valorizzazione dei prodotti, della cultura e delle tradizioni storiche del luogo, attraverso l'utilizzazione delle risorse locali, soprattutto umane, con positive ricadute sulla comunità amministrata;

- la concessione del contributo, inoltre, risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità in quanto persegue l'obiettivo di promuovere il territorio comunale e di valorizzare i suoi prodotti, la cultura e le tradizioni, attraverso un soggetto terzo istituzionalmente nato per incrementare lo sviluppo turistico;

DI IMPEGNARE la somma di Euro 2.000,00 per la corresponsione del su indicato contributo in favore della prenominata Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione con imputazione all'intervento 1.07.01.05 (1180) concernente "Quote sociali e contributi ad associazioni per lo sviluppo socio culturale e la promozione del territorio" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, che presenta idonea disponibilità.

DI LIQUIDARE e pagare il contributo in una unica soluzione secondo le modalità di accredito comunicate dal Presidente dell'Associazione turistico culturale affinché l'Associazione possa agevolmente sostenere le spese occorrenti per una puntuale ed accurata organizzazione delle manifestazioni in calendario.

DI DARE ATTO che l'Associazione è tenuta a rendicontare l'utilizzo del contributo concesso a conclusione delle manifestazioni.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti contabili di legge.

Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053 PROVINCIA DI CUNEO Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: *"Concessione contributo all'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione".*

Castiglione Tinella, 07 LUG. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

***

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: *"Concessione contributo all'Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione".*

Castiglione Tinella, 07 LUG. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30 AGO. 2011.

Castiglione Tinella, 29 AGO. 2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo NARDI

==========

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, 29 AGO. 2011.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Sillano